

Nota prot. n. P268/4134 sott. 58 del 29 aprile 2003

Quesito relativo alla lettura del D.M. 12 aprile 1996.

Il quesito è relativo alle modalità di accesso a locali di installazione di apparecchi per la produzione centralizzata di acqua calda ed è volto a chiarire se la dizione "anche parzialmente" di cui al titolo IV punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 sia riferita solo ai locali di pubblico spettacolo o a tutte le altre attività elencate.

Punto 4.2.5. del D.M. 12.4.96 "Nel caso di locali ubicati all'interno del volume di fabbricati destinati, anche parzialmente a pubblico spettacolo, caserme, attività comprese nei punti 51, 75, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92 e 94 (per altezza antincendio oltre 54 m), dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone per m², l'accesso deve avvenire direttamente dall'esterno o da intercapedine antincendio di larghezza non inferiore a 0,9 m."

Si chiarisce che la dizione "anche parzialmente" si estende a tutte le attività elencate nel citato comma.

Risposta del Ministero

In riferimento al quesito in oggetto si concorda con il parere espresso da codesti Uffici.